

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO**

SEZIONE IV

Registro Ordinanze: / 275/06
Registro Generale: 215/2006

nelle persone dei Signori:

MAURIZIO NICOLOSI Presidente
GIANLUCA BELLUCCI Primo Ref. , relatore
GIOVANNI ZUCCHINI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2006

Visto il ricorso 215/2006 proposto da:
SOENERGY S.R.L.

rappresentata e difesa da:
FORMIGARO IVO
FERRARI FRANCESCO
con domicilio eletto in MILANO
GALLERIA DEL CORSO, 1
presso
FERRARI FRANCESCO

contro

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio eletto in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio eletto in MILANO

VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera n. 298/05 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 29.12.2005, recante "Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 29 dicembre 2004, n. 284/04"; nonché, ove e per quanto occorrer possa, del D.P.C.M. 31.10.2002, recante "Criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas"; di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Udito il relatore Primo Ref. GIANLUCA BELLUCCI e uditi altresì i difensori presenti delle parti come da verbale;

Considerato che- com'è pacifico fra le parti- l'udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso in appello proposto dall'A.E.E.G. avverso la sentenza n. 3478/05 pronunciata da questa Sezione, all'interno del cui giudizio è stata emessa dal Consiglio di Stato l'ordinanza n. 4291/05 di sospensione della sentenza summenzionata, è stata fissata per il 14 febbraio p.v.;

Considerato che l'Autorità, nelle more dei giudizi di cui alla delibera 248/04, ha proceduto "ai successivi aggiornamenti della componente materia prima, sulla base del quadro regolatore precedente alla delibera 248/04 e, dunque, sulla base delle disposizioni recate nella delibera 52/99, come integrate dalla delibera 195/02 (pag.7 della memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato nei ricorsi avverso la delibera 298/05 chiamati all'odierna camera di consiglio);

Considerato che la delibera 298/05 interviene in corso di giudizio a regolare- per la prima volta in modo differente dai precedenti trimestri- le condizioni economiche di fornitura sulla base di un provvedimento giurisdizionale del giudice di appello emesso nei confronti di un solo soggetto e quindi in costanza dell'efficacia delle altre pronunce di questa Sezione intervenute fra l'Autorità medesima e gli altri soggetti in differente posizione nella filiera del mercato del gas;

Ritenuto che il carattere meramente sommario, proprio della cognizione alla quale il giudice è chiamato nella sede cautelare, non consenta, a fronte di quanto statuito in sentenza da questa Sezione, di formulare una prognosi positiva sulla reviviscenza- a seguito di decisione definitiva del Consiglio di Stato- della delibera 248/04, la quale, pertanto non può produrre allo stato alcun effetto, né si può presumere ora che la stessa torni a produrne sotto ogni profilo della regolamentazione dettata;

Ritenuto che la delibera 298/05 costituisca comunque parziale applicazione, in corso di giudizio, del meccanismo di aggiornamento introdotto con la delibera 248/04: ciò che rende la prima illegittima sotto il profilo sopra esaminato;

Ritenuto che l'applicazione della stessa delibera 298/05 dovrà avvenire con le prossime fatturazioni delle imprese di vendita e che quindi allo stato non possa ritenersi eseguita dalla sua entrata in vigore, la qual cosa evidenzia come l'adozione di una misura cautelare possa garantire- nelle more del giudizio pendente- il mantenimento della disciplina già posta in essere dall'Autorità in conseguenza della sospensione e dell'annullamento della delibera 248/04 evitando l'inserimento di un

possibile elemento di perturbazione nel mercato della vendita del gas in costanza dell'incertezza propria di una regolamentazione condizionata- si ripete- dall'esito di un giudizio ancora da definire;

Ritenuto che quanto sopra evidenziato manifesti anche la contraddittorietà di una previsione dei congruagli di cui si fa cenno nella delibera impugnata, dovendosi tale procedura rapportarsi non ad una delibera aventi effetti provvisori, bensì all'esito del giudizio sulla delibera 248/04;

Ritenuto, in conclusione, che nella comparazione degli interessi contrapposti sussistano le condizioni richieste dall'art. 23 bis della legge 1054 del 1971, come aggiunto dalla legge 205 del 2000, per la sospensione a termine degli effetti della delibera 298/05 sino alla prima camera di consiglio utile successiva alla pubblicazione del dispositivo emesso sulla decisione che il Consiglio di Stato verrà a pronunciare sul ricorso in appello proposto avverso la sentenza n.3478/05 di questa Sezione, precisandosi che la fissazione dell'udienza di merito sul ricorso di cui in epigrafe potrà avvenire solo successivamente al deposito delle motivazioni della decisione resa dal medesimo giudice di appello;

P.Q.M.

Accoglie a termine la suindicata istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione;

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO , li 31 Gennaio 2006